

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 26 luglio 2016

Osservazioni sugli atti:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riesame del mercato del roaming all'ingrosso (COM(2016) 398) (atto comunitario n. 182)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (COM(2016) 399)

La Commissione, esaminati gli atti in titolo,

considerato che la proposta di regolamento COM(2016) 399 è diretta a stabilire le condizioni del mercato del roaming all'ingrosso idonee a consentire l'applicazione del "roaming a tariffa nazionale" (*Roam like at home*), che implica l'abolizione dei sovrapprezzi nel roaming al dettaglio, già prevista dal regolamento (UE) 2015/2120 a partire dal 15 giugno 2017, garantendo al contempo agli operatori ospitanti, fornitori del roaming all'ingrosso in entrata, di recuperare i costi di tale fornitura;

considerato che l'eliminazione della distinzione tra tariffe nazionali e tariffe di roaming al dettaglio rappresenta una componente importante di un mercato unico delle telecomunicazioni efficace e dinamico, confermata quale obiettivo politico generale nella strategia per il mercato unico digitale della Commissione (COM(2015) 192), che la include in quanto fattore rilevante per creare un contesto favorevole allo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;

considerato, in particolare, che:

- con l'emanazione del citato regolamento (UE) 2015/2120, che modifica del regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, non sono state previste misure per il mercato del roaming all'ingrosso, poiché si è ritenuto necessario svolgere ulteriori indagini sulle condizioni di mercato di tale settore;

- la relazione della Commissione europea, relativa al riesame del mercato del roaming all'ingrosso (COM(2016) 398), riferisce di tali ulteriori indagini, svolte dalla Commissione europea sulla base dei dati forniti dagli operatori nell'autunno 2015, di uno studio commissionato sulla stima dei costi effettivi del roaming all'ingrosso e di una consultazione pubblica tenutasi dal 26 novembre 2015 al 18 febbraio 2016;

- dall'analisi dei mercati all'ingrosso risultano ancora diversi malfunzionamenti, dovuti soprattutto al loro carattere oligopolistico, combinato con la natura bilaterale degli accordi di roaming e la mancanza di prodotti sostitutivi. In genere, gli operatori il cui

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

traffico di roaming in uscita supera quello in entrata (Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Slovacchia e Regno Unito) cercano di ridurre al minimo le tariffe all'ingrosso da corrispondere alle reti ospitanti per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio ai loro abbonati e sono quindi a favore di tariffe di roaming all'ingrosso contenute. Al contrario, gli operatori il cui traffico di roaming in entrata supera il traffico di roaming in uscita (Cipro, Grecia, Malta e Spagna) cercano di massimizzare i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di roaming all'ingrosso e sostengono pertanto tariffe di roaming all'ingrosso più elevate. In altri Paesi come Francia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania e la Svezia, la situazione è più equilibrata;

- i limiti tariffari all'ingrosso sono attualmente fissati dal citato regolamento sul roaming a 5 centesimi di euro al minuto di conversazione, 2 centesimi di euro per SMS e 5 centesimi di euro per megabyte (MB) di traffico dati, mentre, sulla base dello studio della Commissione europea, si è valutato che i costi effettivi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso, nello spazio economico europeo (SEE), si attestino al di sotto dei 4 centesimi di euro al minuto per il traffico voce, 1 centesimo di euro per SMS e 0,85 centesimi di euro per MB di traffico dati, inclusi i costi di transito sostenuti dall'operatore ospitante;

- l'applicazione del roaming a tariffa nazionale dal 15 giugno 2017, senza una regolamentazione coerente tra i mercati nazionali all'ingrosso, potrebbe creare distorsioni in termini di distribuzione tra gli operatori e, in ultima analisi, anche tra i consumatori. Tali distorsioni dipendono principalmente dal rischio di riduzione del margine di guadagno, dovuto alle tariffe elevate del roaming all'ingrosso rispetto ai prezzi nazionali al dettaglio applicabili agli utenti finali, in particolare per gli operatori più piccoli o per quelli con traffico prevalente in uscita, i quali si troverebbero con livelli tariffari nazionali non più sostenibili per almeno il 20% di loro. D'altra parte, le opportunità di guadagno del roaming all'ingrosso in entrata aumenterebbero considerevolmente con l'incremento dei volumi del roaming dovuto all'applicazione della regola sulla tariffa nazionale e alla conseguente diminuzione dei costi unitari effettivi del roaming all'ingrosso;

- al fine di evitare le predette distorsioni e di attuare il roaming a tariffa nazionale nel 2017 assicurando al contempo la sostenibilità dei modelli di tariffazione nazionali, è necessario garantire tariffe di roaming all'ingrosso inferiori a quelle attuali, che si avvicinino maggiormente ai costi effettivi del servizio;

considerato, pertanto che la proposta prevede di fissare le tariffe massime regolamentate del roaming all'ingrosso a 4 centesimi di euro al minuto per il traffico voce, 1 centesimo di euro per SMS e 0,85 centesimi di euro per MB di traffico dati, e che secondo la Commissione europea questo livello: - garantisce il recupero dei costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso da parte degli operatori ospitanti; - lascia un margine per la concorrenza al di sotto del limite tariffario; - mantiene gli incentivi all'investimento nei mercati visitati; - può fungere da salvaguardia contro il roaming permanente indesiderato o l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming, nonché contro le potenziali distorsioni del mercato nazionale che ne conseguirebbero;

considerato altresì che la proposta prevede una significativa riduzione, a soli circa 10 mesi dalla loro entrata in vigore, delle tariffe di roaming all'ingrosso (del 20% per le chiamate, del 50% degli SMS e dell'83% del traffico dati) rispetto a quelle previste nel regolamento (UE) n. 531/2012;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di eliminare il sovrapprezzo del roaming al dettaglio rispetto alla tariffazione nazionale, mediante una riduzione delle tariffe massime del roaming all'ingrosso, soprattutto di quelle relative al traffico dati, garantendo comunque agli operatori ospitanti, fornitori del roaming all'ingrosso in entrata, di recuperare i costi di tale fornitura, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo;

valuti la commissione di merito, coinvolgendo la Autorità nazionale competente (AGCOM) e gli operatori del settore, la congruità e la sostenibilità delle tariffe della proposta rispetto al mercato nazionale del roaming all'ingrosso anche in considerazione della stagionalità del fenomeno del roaming intra-europeo che impatta in particolar modo i Paesi turistici tra i quali l'Italia;

si auspica, al riguardo, una celere entrata in vigore del regolamento, ai fini dell'applicazione del roaming a tariffa nazionale a partire dal 15 giugno 2017, ritenuta una condizione essenziale al fine di conferire maggiore effettività ai principi della libera circolazione delle persone e della libera prestazione dei servizi, nonché al mercato unico e al mercato unico digitale.

Luis Alberto Orellana